

Avv. NAZARENO PERGOLIZZI
Via Felice Bisazza, 14
- 98122 Messina -
Tel. 090/714099

Avv. NUNZIELLO ANASTASI
Via Nino Bixio, 89
- 98123 Messina -
Tel. 090/2938581

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse dell'Avv. **VIVIANA PERGOLIZZI**, nata a Messina il 14 maggio 1977, c.f. PRGVVN77E54F158Z, rappresentata e difesa, giusto mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto sia materialmente che mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dagli Avv.ti Nunziello Anastasi (C.F.: NSTNZL73M23F158T – FAX: 090/2938581 – PEC: avv.anastasi@pec.anpelex.it) e Nazareno Pergolizzi (C.F.: PRGNRN77E28F158W – FAX: 090/770228 – PEC: nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it), ricorrente,

contro

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro tempore*,

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

il **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

dei seguenti provvedimenti:

1) *in parte qua*, e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della

graduatoria dei vincitori e di quella dei vincitori ed idonei del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*” presso il Distretto della Corte d’Appello di Messina per centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), adottate dalla Commissione RIPAM e pubblicate sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i vincitori;

2) del verbale della procedura, non conosciuto, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, nella parte in cui prevede l’attribuzione di n. 2 punti per i candidati in possesso della c.d. “laurea specialistica” e nella parte in cui non prevede l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale” a ciclo unico in giurisprudenza;

3) verbale della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 4,60 anziché 6,60;

4) del provvedimento di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi;

5) ove necessario, *in parte qua*, del bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale del 6 agosto 2021, n. 62) nella parte in cui:

a) consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di n. 2 punti

ulteriori nei confronti dei candidati in possesso della c.d. “laurea specialistica” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;

b) prevede il raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei soli candidati la cui *“laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda”*.

Premesse:

La ricorrente, avvocato iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Messina, dottore in giurisprudenza con laurea “magistrale” a ciclo unico conseguita del 2005 presso l’Università degli studi di Messina, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presentando la domanda per il distretto della Corte d’appello di Messina (Codice ME).

Per il distretto della Corte d’appello messinese, il bando (art. 1) prevedeva il reclutamento di *“centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)”*.

Come risulta ancora dal bando, la selezione si articolava in una fase di valutazione dei titoli ed una prova scritta (art. 3 del bando). La prova scritta *“si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30”* (art. 7, comma 2).

Lo scorso 14 gennaio 2022, sul sito www.riqualificazione.formez.it, sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e dei vincitori per ciascuna delle sedi giudiziarie indicate nel bando. L'odierna ricorrente si è vista collocata al 153^a posto in graduatoria (candidato idoneo non vincitore), con un punteggio complessivo di 27,1 punti, dei quali 22,5 punti per la prova scritta e 4,6 punti per i titoli.

L'Avv. Pergolizzi, quindi, si è immediatamente avveduta del fatto che l'Amministrazione – nel valutare i suoi titoli – le ha correttamente attribuito il punteggio per il voto di laurea (1,60) e per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (3,00), senza, tuttavia, riconoscere il punteggio ulteriore di 2 punti previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), punto "i", del bando per il possesso del *"diploma di laurea o laurea magistrale"*.

È stata inviata un'istanza di rettifica del punteggio in autotutela, a mezzo della quale la ricorrente ha rappresentato che *"la corretta attribuzione di punti 29,1 in luogo di 27,1 avrebbe consentito la sua collocazione nella graduatoria degli idonei e vincitori di concorso in posizione più alta e/o utile, e quindi tra i vincitori, visto che l'ultimo dei vincitori in graduatoria alla posizione n. 148 riporta un punteggio di 27,35"* e ha chiesto alle Amministrazioni interessate di *"procedere immediatamente, in autotutela, alla rivalutazione dei titoli vantati dall'istante ed alla conseguente attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto su indicato e, per l'effetto, a riconoscere alla sottoscritta il punteggio complessivo di 29,1 anziché 27,1"*.

Tale istanza è, purtroppo, rimasta priva di riscontro.

Da qui il presente ricorso, affidato ai seguenti

Motivi:

1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell’art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per disparità di trattamento.

Per quanto di interesse si premette che l’art. 2 del bando di concorso (rubricato “*Requisiti per l’ammissione*”) consentiva la partecipazione alla procedura ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

- c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;

Tutti i superiori titoli di studio (laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici”; laurea “biennale” specialistica in “Giurisprudenza”; laurea magistrale in “Giurisprudenza”; diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in “Giurisprudenza”) costituivano valido titolo di accesso alla procedura concorsuale in parola.

Lo stesso bando (art. 6) prevedeva l’assegnazione fino ad un massimo di 15 punti ai candidati per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. In termini di punteggio, il bando (art. 6, comma 2, lett. b), punto “i”) valorizzava il possesso di “*eventuali ulteriori titoli universitari in*

ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo", prevedendo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ("*punti 2,00*") per i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

La ricorrente, pertanto, avendo correttamente dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di studio "*Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza*", **titolo di studio superiore rispetto a quello utile per l'ammissione al concorso (laurea triennale)**, aveva diritto al riconoscimento del punteggio ulteriore di due punti previsto dall'art. 6 del bando, che illegittimamente le è stato negato e che, invece, andava attribuito anche a tutti i candidati in possesso del "diploma di laurea in giurisprudenza", **titolo esibito dall'Avv. Pergolizzi**.

Secondo quanto, allo stato, si è potuto apprendere, la Commissione avrebbe riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 2 punti – di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto "i" – soltanto in favore dei candidati che, ai fini dell'ammissione al concorso, hanno dichiarato come titolo di accesso la laurea triennale in "Scienze dei servizi giuridici" e, tra gli "*eventuali ulteriori titoli universitari*", la laurea "biennale" specialistica in "Giurisprudenza" conseguita in prosecuzione del percorso "triennale".

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione si coglie a piene mani, **posto che nessuna previsione del bando escludeva la possibilità di valutare tra gli "eventuali ulteriori titoli universitari" i diplomi di laurea anche nel caso cui si trattava dei medesimi titoli presentati ai fini della**

partecipazione alla procedura concorsuale.

L'interpretazione della *lex concorsualis* offerta dalla Commissione penalizza i candidati in possesso di un titolo specialistico conseguito al termine di un unico ciclo di studi universitari a solo vantaggio di quei candidati che hanno conseguito la laurea specialistica "biennale" a completamento di un precedente percorso "triennale" per il conseguimento della laurea triennale in "Scienze dei servizi giuridici".

La giurisprudenza di codesto On.le Tribunale, in caso simile, è stata categorica nell'affermare che "[l]a laurea cd. vecchio ordinamento [...] corrisponde pacificamente, secondo i criteri di equipollenza stabiliti sia dall'allegato 2 al bando di concorso che dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ad una laurea specialistica o magistrale. La laurea magistrale (a cui è equipollente de iure la laurea di vecchio ordinamento) contiene quella triennale, rappresentando un «quid pluris» in termini di formazione e di preparazione del candidato in quanto la laurea magistrale «ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato» (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. n.270/2004). **Stabilita l'equipollenza con la laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico [...] il ricorrente è quindi risultato sostanzialmente discriminato rispetto ai colleghi titolari di un diploma articolato su due livelli ex DD.MM. 509/1999 e 270/2004, ed in particolare rispetto a quelli in possesso di una laurea specialistica/magistrale che, per la sola diversa struttura dei cicli di studio, possono presentare come titolo di accesso la propedeutica laurea triennale, ottenendo il punteggio aggiuntivo con quella di secondo livello. Ne consegue l'illogicità e l'irragionevolezza del divieto di valutazione della laurea cd. vecchio**

ordinamento tra i titoli aggiuntivi in quanto discriminatoria rispetto ai partecipanti in possesso di diplomi di laurea equipollenti ma sostanzialmente favoriti dalla lex specialis di concorso” (Sez. III ter, 3 giugno 2021, n. 6547).

Ancora, sul punto: “[n]essun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’*illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.* **Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo «aggiuntivo/ulteriore» rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.** La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 «*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*»,

dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) «ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali» (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre «il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). **Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale**” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III *ter*, 7 dicembre 2021, n. 12163). Si tratta di orientamento da ultimo ribadito da codesto On.le Tribunale in relazione alla medesima procedura concorsuale per cui è causa: “l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso” (Sez. IV, ord. 14 febbraio 2022, n. 1739).

Tanto basta per l'annullamento, *in parte qua*, dei provvedimenti impugnati.

2 – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell'art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per disparità di trattamento.

Il bando di concorso, impugnato in via cautelativa e solo ove ritenuto effettivamente lesivo, deve considerarsi illegittimo nel caso in cui dovesse interpretarsi unicamente nel senso di non consentire alla ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza.

3 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della illogicità manifesta, della irragionevolezza e della palese ingiustizia.

Il bando di concorso è certamente illegittimo nella parte in cui prevede (art. 6, comma 2) il raddoppio del punteggio previsto in funzione del voto di laurea nel caso in cui questa “*sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda*”.

Com'è di esperienza comune, tale criterio “temporale” finisce per favorire i candidati che abbiano conseguito la laurea anche “fuori corso” (anche dopo quindici anni), senza in alcun modo valorizzare il merito e la preparazione, atteso che – a norma di bando – un candidato laureatosi con la votazione di 110 e lode otto anni fa e nel rispetto del periodo di durata legale del corso (cinque anni) finisce per conseguire lo stesso punteggio (3 punti) di altro candidato che ha conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione di 102/110 **al termine di un percorso di studi ventennale** (dei quali, quindici “fuori corso”), il quale otterrebbe sempre 3 punti (1,50 punti per il voto di laurea x 2 = 3 punti).

La giurisprudenza di codesto On.le Tribunale ha saputo dare il giusto peso alle cose, riconoscendo in fattispecie del tutto sovrapponibili alla

presente che “*il criterio di preferenza della minore anzianità di laurea non appare legato a nessun principio oggettivo di merito, ma a circostanze soggettive e fattuali irrilevanti*” (Sez. III, 20 settembre 2018, n. 9513). In altre parole, “*la applicazione della suddetta disposizione ha comportato che concorrenti più anziani della ricorrente che hanno tuttavia conseguito il titolo di studio (laurea) più tardi riguardo alla medesima [...] abbiano comunque acquisito una posizione migliore in graduatoria. Ciò sta a significare che studenti «fuori ruolo» siano stati de facto indebitamente premiati rispetto a candidati che – come la ricorrente stessa – abbiano svolto il relativo corso di studi con maggiore continuità e soprattutto regolarità; c) la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la «minore anzianità di laurea») **disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto «fuori corso») rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz'altro «in corso»: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell'art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l'intero sistema dei pubblici concorsi**”*

(T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III *quater*, 3 gennaio 2019, n. 27).

Con tutta evidenza, quindi, ci si trova di fronte ad un criterio di valutazione dei titoli dei candidati palesemente abnorme, illogico ed irrazionale, come tale sindacabile da codesto On.le Tribunale (*ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 3 giugno 2021, n. 6547; Cons. St., Sez. VI, 9 aprile 2021, n. 2893; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 4 e Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208, che, a conferma di quanto

sostenuto, riconosce che *“il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri”*).

Istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio:

Il presente ricorso viene notificato ai controinteressati idonei e vincitori collocati agli ultimi tre posti in graduatoria (139[^] posto, Avv. Andrea Colasanzio; 140[^] posto, Dr. Andrea Gugliandolo; 141[^] posto Dr.ssa Claudia D’Andrea), nelle ultime tre posizioni utili per l’assunzione per il medesimo profilo (“GIURI”) per il quale ha concorso la ricorrente, i quali – nell’auspicata ipotesi di accoglimento del gravame – si vedrebbero sopravanzati dalla ricorrente. Gli ultimi sette candidati vincitori, invece, collocati dal 142[^] al 148[^] posto, appartengono alla categoria “ECO” riservata ai *“candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati”*, di cui all’art. 1 del bando.

Tuttavia, in ragione dell’alto numero di soggetti astrattamente interessati a resistere al presente ricorso, perché potenzialmente scavalcati in graduatoria dall’Avv. Viviana Pergolizzi, perché inserita nella graduatoria in posizione utile tra i vincitori grazie all’accoglimento del presente ricorso, occorre valutare la necessità di ordinare sin da adesso l’integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti collocati nella graduatoria *de qua* in quanto vincitori.

Tale adempimento potrà essere curato mediante pubblicazione nel sito istituzionale delle Amministrazioni intimate ovvero con le modalità che codesto On.le Tribunale riterrà di giustizia.

Domanda cautelare:

Il presente ricorso è manifestamente fondato e verrà accolto.

Medio tempore, tuttavia, si rappresenta la necessità e l'urgenza di un provvedimento cautelare di codesto On.le Tribunale che sospenda *in parte qua* i provvedimenti impugnati ed ordini all'Amministrazione la riformulazione della graduatoria finale nei modi e nelle forme indicate nel presente ricorso, secondo le modalità sin qui disposte dall'On.le Tribunale adito (Sez. IV, ord. 14 febbraio 2022, n. 1739)

La riformulazione della graduatoria, infatti, consentirebbe alla ricorrente di ricoprire l'incarico di addetto all'Ufficio per il processo che le compete di diritto, in possesso dei titoli posseduti e del punteggio riportato all'esito della prova scritta. Il permanere dei provvedimenti illegittimi, inoltre, determinerebbe il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche, destinate a rimanere frustrate in esito alla definizione del giudizio. Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un pubblico ufficio.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

1) in sede cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, nelle forme sopra indicate;

2) nel merito, annullare *in parte qua* i provvedimenti di cui in epigrafe, previa integrazione del contraddittorio nelle forme sopra indicate.

Con vittoria delle spese processuali e dei compensi difensivi.

Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che per il presente

ricorso è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Messina, 14 febbraio 2022

Avv. Nunziello Anastasi

Avv. Nazareno Pergolizzi

Attestazione di conformità: Il sottoscritto Avv. Nazareno Pergolizzi del Foro di Messina attesta ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia analogica utilizzata per la notifica è conforme all'originale in formato digitale del corrispondente atto dal quale è estratto.

Avv. Nazareno Pergolizzi

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Nazareno Pergolizzi, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 22 ottobre 2014, n. 231, previa iscrizione al n. 208 del mio cronologico, ho notificato per conto dell'Avv. Viviana Pergolizzi il superiore atto, avente mandato speciale in calce, a:

1) **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in **00137 Roma, Viale Marx, n. 15**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 78512444794-9, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 4, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Nazareno Pergolizzi

2) **Dr. ANDREA GUGLIANDOLO**, nato a Messina il 29 novembre 1996, residente in **98123 Messina, Via Cesare Battisti, n. 296, is. 73, int. 11**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 78512444795-0, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 4, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Nazareno Pergolizzi

3) **Dr.ssa Claudia D'Andrea**, nata a Messina il 17 maggio 1990, ivi residente in **98124 Messina, Via Dodici Apostoli, n. 6, rione Valle degli Angeli**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 78512444796-1, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 4, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Nazareno Pergolizzi